

Pagare in bitcoin: scatta la segnalazione di operazione sospetta?

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima

Criptovalute e antiriciclaggio: un binomio senza dubbio delicatissimo, quello su cui il Consiglio Nazionale del Notariato è stato chiamato a prendere posizione in risposta al quesito n. 3-2018/B. L'Organo di rappresentanza di categoria, infatti, rinvenuta l'occasione nell'interrogazione di un professionista, che riguardava la liceità o meno del pagamento del prezzo di una compravendita immobiliare in bitcoin, dopo una disamina generale legata alla natura delle valute virtuali, ha suggerito di segnalare l'operazione all'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia.

La preoccupazione forse maggiore delle **Autorità finanziarie internazionali ed europee**, con riferimento alle **valute digitali**, è il loro possibile utilizzo a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo. Ciò è quanto era emerso nel 2015, quando la UIF (Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso Banca d'Italia) in un documento intitolato "**Utilizzo anomalo di valute virtuali**", aveva osservato come le operazioni in bitcoin potessero, per natura e caratteristiche, avere una dimensione potenzialmente illegale ed esporre a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tale preoccupazione, condivisa anche dalle autorità italiane, ha posto le basi per una seria riflessione sulla possibile sottoposizione delle **operazioni in criptovaluta alla normativa antiriciclaggio**, che ha portato - con il recepimento della IV direttiva Antiriciclaggio, (UE) 2015/849 - all'introduzione di una serie di disposizioni importanti per la regolamentazione del fenomeno all'interno del D.Lgs. n. 231/2007.

Ed è proprio partendo dalle novellate disposizioni antiriciclaggio che un professionista, con il quesito n. 3-2018/B, ha chiesto alla propria associazione di categoria se il pagamento del prezzo della vendita di un immobile possa essere considerato o meno **compliant** rispetto alla normativa antiriciclaggio e, in particolare, rispetto alla previsione *ex art.* 49, D.Lgs. n. 231/2007 sulla **limitazione all'uso del denaro contante**.

In altre parole, ci si è chiesto se un siffatto accordo ponga a **rischio la tracciabilità del pagamento**, nonché **l'identificazione delle parti** del contratto.

Il legislatore nazionale, infatti, al dichiarato fine di consentire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia e di chi le pone in essere - anche mediante la canalizzazione dei flussi finanziari negli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari - ha inserito all'interno del decreto antiriciclaggio un importante gruppo di norme riguardante le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (articoli 49-51, D.Lgs. n. 231/2007).

Tuttavia, le **operazioni effettuate con valute virtuali** vengono eseguite sulla rete Tor, che rende **non identificabili gli IP** dei computer attraverso cui vengono impartite le disposizioni; inoltre, i c.d. **Wallet** (ossia lo strumento che permette di ricevere ed inviare bitcoin) non hanno **alcun sistema di tracciabilità**, nulla che li renda associabili a un nome, a un indirizzo, a un beneficiario: sono dei semplici codici numerici.

Per quanto attiene, poi, l'identificazione delle parti coinvolte nell'operazione, è fuori dubbio che nel sistema bitcoin vi sia una situazione di **irreperibilità dei soggetti effettivamente interessati**, derivante non tanto da una forma di protezione del dato, quanto piuttosto da un anonimato intrinseco della stessa tecnologia adottata.

L'utilizzo del sistema informatico, infatti, "non può mai garantire l'identità del soggetto che effettua un accesso, essendo tale sistema unicamente programmato per abilitare determinate funzioni qualora l'utente sia provvisto delle corrette informazioni di sblocco", osserva il Notariato.

E allora, come correttamente delineato nella risposta al quesito, le **caratteristiche intrinseche** del sistema bitcoin - ma, in generale, del sistema di ogni valuta digitale - inducono a ritenere che l'impiego di tale sistema di pagamento neghi a monte la *ratio* delle norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e non si presta ad alcun adempimento di tracciabilità ed identificazione.

Tuttavia, data la complessità della materia, il Notariato non ha preso una posizione certa né dato ai professionisti una risposta univoca sui profili problematici sollevati.

Certo è, però, che una transazione eseguita in bitcoin potrebbe, sempre secondo il Notariato, essere definita "apparente" e poiché si verifica l'oggettiva impossibilità di adempiere agli obblighi antiriciclaggio, si è caldamente suggerito di valutare l'opportunità di effettuare una **segnalazione di operazione sospetta** per tutte le fattispecie come quella prospettata nel quesito.

Tuttavia, almeno a parere di chi scrive, non è da escludere che il sistema blockchain/transazioni immobiliari possa funzionare, posto che - come evidenziato anche dal Notariato nel quesito in commento - sono già state proposte alcune soluzioni infrastrutturali tendenzialmente in grado di ovviare al problema dell'identificazione di chi esegue le operazioni.

Volendo, poi, guardare anche oltreoceano, abbiamo già assistito alla **prima transazione immobiliare** al mondo sulla rete pubblica di Blockchain - Ethereum. Lo Stato americano del **Vermont**, infatti, ha già testato nel mese di ottobre la tecnologia blockchain per registrare le transazioni immobiliari quando il fondatore di TechCrunch, Michael Arrington, ha acquistato da remoto un appartamento da 60.000 dollari a Kiev, in Ucraina.

Che sia l'inizio di una nuova era?